

Il Confessore e il Sacramento della Riconciliazione. Doveri e diritti dei penitenti.

Mons. Giacomo Incitti

Premesse

Innanzitutto un chiarimento circa il sottotitolo. In realtà tratteremo qui non soltanto dei penitenti, ma dei vari soggetti che in modalità differenti, a volte anche illegalmente, entrano nella dinamica del sacramento della penitenza.

a) Il “Diritto”... e i “diritti”...

Il titolo della relazione coinvolge preliminarmente la nozione di diritto la cui natura polisemica, necessita di una chiave di lettura in ordine alla riflessione che stiamo per affrontare.

Con il termine diritto è stato e viene ancora inteso l’insieme delle norme. Qui, pure in conformità alla terminologia codiciale, utilizzeremo la parola “diritto” anche per indicare la facoltà o il diritto soggettivo inteso come «la facoltà di un soggetto di fare, omettere, possedere ed esigere alcunché a vantaggio personale; è soprattutto la facoltà di esigere un diritto»¹.

L’ordinamento ecclesiale non prescinde da tali significati ed usi della nozione di diritto, ma nel senso che la norma ha un valore e il soggetto è titolare di una pretesa soltanto se, sia la norma sia la facoltà si collocano nella prospettiva del realismo giuridico, cioè sono subordinate al diritto inteso come la cosa giusta.

b) *La nozione di diritto come oggetto della giustizia.*

L’ottica nella quale ci muoveremo è quella della dottrina giuridica classica che vede il diritto come la *res iusta*, oggetto della virtù della giustizia la cui definizione sancita nel diritto romano – *constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*² – si ritrova già in Aristotele e, passando per l’Aquinata³, è stata ultimamente riproposta ed insegnata da autorevoli maestri del diritto⁴.

È la prospettiva del realismo giuridico per la quale, come sopra ricordato, «non si tratta di prescindere dagli altri significati (il diritto come norma o complesso di norme, il diritto come facoltà di esigere), ma di situarli nella loro subordinazione al diritto come ciò che è giusto. Le norme sono giuridiche nella misura in cui costituiscono davvero regole di giustizia; la facoltà di

¹ E. BAURA, *Parte generale del Diritto Canonico. Diritto e sistema normativo*. Edusc, Roma 2013, 47.

² D. 1, 1, 10.

³ Il diritto come *obiectum virtutis iustitiae*, cf. *Summ. Theol.*, II-II, q. 57, a. 1.

⁴ Mi riferisco ad Hervada, il quale, anche alla luce degli studi di filosofia del diritto di Michel Villey, ha esposto chiaramente la propria visione nei due contributi fondamentali: *Introducción crítica al Derecho Natural*, Eunsa, Pamplona 1981 (qui utilizzato nella sua traduzione italiana già cit) e *Las raíces sacramentales del Derecho Canónico*, in *Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos*. IV Simposio Internacional de Teología. Pamplona 1983, 359-385 (testo da noi utilizzato nella traduzione di M. del Pozzo, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, *Ius Ecclesiae* 17 (2005) 629-658.

esigere esiste come conseguenza di un diritto, cioè di una cosa giusta che realmente spetta al soggetto»⁵.

La nozione di *res iusta* comporta una relazione tra soggetti: la relazione giuridica. Va tenuto presente in via preliminare che l'attività di dare a ciascuno il suo, prima che giuridica è essenzialmente morale. Di qui la connessione tra diritto e morale che non impedisce però, di individuare il *proprium* giuridico che, nel nostro contesto, aiuta a distinguere tra norma giuridica e norma morale e, conseguentemente, tra dovere morale e dovere giuridico. Generalmente il criterio, che sembra chiaro in via di principio ma non sempre di facile applicazione, è quello di ritenere giuridico quel dovere cui corrisponde un diritto altrui. «Per chiarire la questione vanno distinti due classi di doveri: i doveri puramente morali – non giuridici - e i doveri propriamente giuridici, che, se sono doveri, saranno contemporaneamente morali. Questi ultimi esistono in correlazione con i diritti altrui, e comportano la nota di esigibilità sociale, propria di un rapporto di stretta giustizia. Ogniquale volta non ci siano questi diritti correlativi, il dovere sociale sarà soltanto morale»⁶.

Di qui la connessione tra diritto e morale che non impedisce, però, di individuare il *proprium* giuridico che, nel nostro contesto, aiuta a distinguere tra norma giuridica e norma morale e, conseguentemente, tra dovere morale e dovere giuridico. Generalmente il criterio, che sembra chiaro in via di principio ma non sempre di facile applicazione, è quello di ritenere giuridico quel dovere cui corrisponde un diritto altrui. Se tecnicamente sembra una operazione anche semplice, la difficoltà inizia quando si deve individuare il diritto e definirlo, «non essendo un criterio valido quello di controllare se il dovere sia formulato in una legge»⁷.

In linea anche con la terminologia codiciale, utilizzeremo la parola “diritto” anche per indicare la facoltà o il diritto soggettivo inteso come «la facoltà di un soggetto di fare, omettere, possedere ed esigere alcunché a vantaggio personale; è soprattutto la facoltà di esigere un diritto»⁸

c) *Diritto ai sacramenti.*

Il tema “diritti e doveri” implica un accenno alla legittimità dell'espressione “diritto al sacramento”, innanzitutto per distinguere, alla luce di quanto appena accennato, il bene e la pretesa del soggetto. Ma ciò che potrebbe apparire più problematico è affermare che si possa aver diritto ad un dono. È vero che il diritto può apparire come «l'opposto del dono gratuito, del dono grazioso, di ciò che si chiama una grazia. Orbene, questo non significa che all'origine di un diritto non possa esserci un dono gratuito. Una donazione rende la cosa donata proprietà del donatario; all'origine dell'attribuzione della cosa al suo titolare può esserci la liberalità e la misericordia»⁹. È il caso dei sacramenti che non possono essere negati a tenore del can. 843 § 1 (CCEO 381 § 2). La legittima pretesa del fedele non si pone nei riguardi dell'autore del dono poiché vi è sproporzione tra Dio e l'uomo, una relazione in cui non si pone il rapporto intersoggettivo di giustizia. Ma Dio ha lasciato alla Chiesa i suoi doni ed in questa ottica il fedele può reclamare come “suo” il bene, ad esempio quello del perdono che Cristo ha già dato.

⁵ C.J. ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I. Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto.* Giuffrè, Milano 2009, 16.

⁶ J.I. ARRIETA, *I diritti dei soggetti nell'ordinamento canonico*, «Persona y Derecho», 1 (1991) 28-29.

⁷ E. BAURA, *Parte generale del Diritto Canonico. Diritto e sistema normativo.* Edusc, Roma 2013, 38.

⁸ E. BAURA, *Parte generale del Diritto Canonico. Diritto e sistema normativo*, 47.

⁹ J. HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, (trad it di M. del Pozzo), «Ius Ecclesiae» 17 (2005), 635.

Di fronte alla difficoltà per cui il diritto sarebbe l'opposto del dono, è stato autorevolmente risposto che «il diritto e la conseguente relazione di giustizia possono avere come origine un atto di liberalità e di misericordia»¹⁰

d) La *res iusta* nel sacramento della Penitenza: giustizia divina e misericordia
Con la sua Passione Cristo Gesù ha espiato ogni peccato. Rinvio alla teologia.

1. Il dovere di confessare i peccati

Iniziamo dai doveri poiché alla base della complessa articolazione dei diritti e doveri coinvolti nel sacramento della penitenza sta il dovere del fedele peccatore a confessare i propri peccati.

Si tratta del primo e fondamentale “dovere” stabilito nei riguardi del fedele. Tale dovere radica la propria origine nel più ampio e prioritario dovere della santità sancito nel can. 210 CIC (CCEO can. 13) *omnes christifideles ..., ad sanctam vitam ducendam ..., vires suas conferre debent.*

Qualora, infatti, la vita santa venisse meno a causa del peccato, il sacramento della confessione è il mezzo con cui la misericordia divina ristabilisce la santità ferita dal peccato.

CIC can. 959	CCEO can. 718
In sacramento paenitentiae fideles peccata legitimo ministro confitentes, de iisdem contriti atque propositum sese emendandi habentes, per absolutionem ab eodem ministro impertitam, veniam peccatorum quae post baptismum commiserint a Deo obtinent, simulque reconciliantur cum Ecclesia, quam peccando vulneraverunt.	In sacramento paenitentiae christifideles, qui, peccatis post baptismum commissis, ad Deum a Spiritu Sancto ducti corde convertuntur et dolore de peccatis moti propositum novae vitae ineunt, per ministerium sacerdotis, facta ipsi confessione et dignae satisfactionis acceptatione, veniam a Deo obtinent simulque cum Ecclesia, quam peccando vulneraverunt, reconciliantur; quo modo hoc sacramentum quam maxime ad vitam christianam fovendam confert et ad Divinam Eucharistiam suscipiendam disponit.

Il contenuto è oggetto piuttosto della teologia del sacramento, alla quale qui si rinvia, non senza però aver sottolineato sia la diversità tra le due normative che riflettono teologie e spiritualità diverse, ma anche l'importanza nel CIC della diversa formulazione rispetto al CIC del 1917. In particolare la questione della eliminazione della dimensione giudiziale dell'assoluzione che così era affermata nel can. 870:

In poenitentiae sacramento, per iudicalem absolutionem a legitimo ministro impertitam, fideles rite disposito remittuntur peccata post baptismum commissa.

Fin dall'inizio dei lavori di revisione, il “coetus de sacramentis” aveva elaborato un testo, inviato poi alla consultazione negli anni 1975-1976, dal quale, senza rilevanti opposizioni, era stata eliminata la nozione. Con l'esame delle osservazioni pervenute, il gruppo ripropose la questione¹¹,

¹⁰ J. HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, 635.

¹¹ Ciò avvenne nel Coetus Studiorum “De Sacramentis” nelle riunioni dal 20 al 25 giugno 1977, cf. *Communicationes* 10 (1978) 49 - 50

che poi fu definitivamente risolta dopo l'esame delle osservazioni allo Schema CIC 1980, come emerge dalla Relazione della Segreteria della Commissione¹².

Elemento significativo in merito alla dimensione giudiziale del sacramento e della figura del ministro come giudice di cui successivamente.

1.2 La frequenza e l'oggetto della confessione

Il dovere della confessione trova la sua regolamentazione in alcune norme più specifiche tra cui la prima è l'obbligo della confessione annuale. Interessante il confronto tra i due codici

CIC can. 989	CCEO can. 719
Omnis fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, obligatione tenetur peccata sua gravia, saltem semel in anno, fideliter confitendi	Qui gravis peccati sibi conscius est, quam primum fieri potest, sacramentum paenitentiae suscipiat; omnibus vero christifidelibus enixe commendatur, ut frequenter et praesertim temporibus ieiunii et paenitentiae in propria Ecclesia sui iuris servandis hoc sacramentum suscipiant

Da un punto di vista giuridico ci limitiamo ad affermare la diversità che nel codice latino appare dal *semel in anno*, mentre nell'orientale emerge dal *quam primum*. Altre valutazioni di carattere morale e pratico esulano dalla prospettiva del nostro intervento.

Il tema, affrontato nella normativa codiciale, è stato uno dei motivi che hanno originato il m.p. *Misericordia Dei*¹³.

Alla domanda quante volte è necessario confessarsi si può in linea generale rispondere che «è un dovere morale del cristiano ricevere il sacramento quante volte sia necessario ottenere il perdono dei peccati gravi ed il suo frutto più prezioso che è la riconciliazione con Dio e la conseguente riconciliazione con la Chiesa»¹⁴.

1.3 Obbligo di confessare i peccati secondo la specie ed il numero: CIC e CCEO

Il campo è propriamente quello della teologia morale, soprattutto per quanto attiene alla qualifica di mortale, grave e veniale. La normativa riguardante la specie ed il numero è sancita nel can. 988 § 1 del CIC che direttamente non ha un parallelo nel CCEO. Se da una parte ciò è vero, non si può però tacere che il CCEO, almeno indirettamente, menziona il “numero” nel can. 732 che, sebbene direttamente riguardante il dovere del confessore di imporre la soddisfazione, stabilisce che questa sia stabilita *pro qualitate, gravitate et numero peccatorum, habita ratione...*

¹² «Can. 913. 1. In descriptione huius sacramenti multum placeret si expressio “per iudicalem absolutionem” servaretur (Card. Florit). R. Non admittitur: exclusa est consulto adiectio verbi “iudicialis”, ne actio iudicialis in paenitentiae sacramento ad solam absolutionem restringatur; tota enim actio sacramenti est actio iudicialis; et si adiectivum “iudicialis” insereretur, etiam in absolutionis formula inserendum esset», PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens Synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum schema Codicis iuris canonici exhibitarum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus datis*. Typis Polyglottis Vaticanis 1981, 224.

¹³ IOANNES PAULUS II, Litterae apostolicae motu proprio datae, quibus de Sacramenti paenitentiae celebratione quaedam rationes explicantur, *Misericordia Dei*, 7 apr. 2002, AAS, 94 (2002) 452-459.

¹⁴ T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*. (Edizione italiana ampliata e aggiornata a cura di A.S. Sánchez-Gil. Traduzione di A. Perlasca). Edusc 2014, 336.

CIC can. 988, § 1	CCEO can. 732, § 1
Christifidelis obligatione tenetur in specie et numero confitendi omnia peccata gravia post baptismum perpetrata et nondum per claves Ecclesiae directe remissa neque in confessione individuali accusata, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habeat.	Pro qualitate, gravitate et numero peccatorum, habita ratione paenitentis condicionis necnon eiusdem ad conversionem dispositionis, confessarius convenientem morbo afferat medicinam opportuna opera paenitentiae imponens.

Interessante lo studio delle fonti del can. 732 CCEO. Tra esse la prima fa riferimento al can. 102 del Concilio di Trullo. In realtà, il citato canone che è fondamentale per tutta la dottrina canonistica orientale del primo millennio, non richiede l'accusa dei peccati nel loro numero ma solo richiama la opportunità che il peccatore si esamini sulla qualità dei peccati e che il confessore aiuti come medico la guarigione spirituale¹⁵. Ma che qui si tratti probabilmente di una "svista" nella compilazione del CCEO nelle parti uguali al CIC, appare dal confronto con le fonti al già citato can. 719 del CCEO. La prima fonte tratta dai *Sacri Canones* è il can. 18 di Timoteo Alessandrino in cui, sebbene in risposta al problema dell'età in cui confessare i peccati, si ribadisce il principio caro alla tradizione orientale secondo cui ciascuno sarà giudicato secondo la propria conoscenza e il proprio giudizio pratico, senza alcun riferimento alla necessità di conteggiare il numero delle volte¹⁶.

Il senso della norma.

Innanzitutto va sottolineato che il canone stabilisce un obbligo riguardante il penitente al quale, peraltro, non viene richiesto di scendere nei dettagli. Il canone, riproponendo la dottrina di Trento, chiede al penitente di accusare quei peccati di cui ha consapevolezza dopo aver fatto un diligente esame di coscienza. Il Catechismo della Chiesa cattolica, citando Trento, al n. 1456 afferma in proposito:

La confessione al sacerdote costituisce una parte essenziale del sacramento della Penitenza: "È necessario che i penitenti enumerino nella confessione tutti i peccati mortali, di cui hanno consapevolezza dopo un diligente esame di coscienza, anche se si tratta dei peccati più nascosti e commessi soltanto contro i due ultimi comandamenti del Decalogo, [Cf Es 20,17; Mt 5,28] perché spesso feriscono più gravemente l'anima e si rivelano più pericolosi di quelli chiaramente commessi": [Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1680]

I cristiani [che] si sforzano di confessare tutti i peccati che vengono loro in mente, senza dubbio li mettono tutti davanti alla divina misericordia perché li perdoni. Quelli, invece, che fanno diversamente e tacciono consapevolmente qualche peccato, è come se non sottoponessero nulla alla divina bontà perché sia perdonato per mezzo del sacerdote. "Se infatti l'ammalato si vergognasse di mostrare al medico la ferita, il medico non può curare quello che non conosce" [Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1680; cf San Girolamo, *Commentarii in Ecclesiasten*, 10, 11: PL 23, 1096].

Ribadito più volte da Giovanni Paolo II¹⁷, tale obbligo viene comunemente spiegato in dottrina introducendo, nella nozione di integrità, la distinzione tra integrità formale, detta anche soggettiva e

¹⁵ Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO ORIENTALE. ed. P.-P. JOANNOU *Les canons des conciles oecuméniques*, Fonti. Fasc. IX: Discipline générale antique (II-IX s.), t. I pars I; Grottaferrata 1962, 239-241.

¹⁶ Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO ORIENTALE. ed. P.-P. JOANNOU *Fonti. Fasc. IX: Discipline générale antique (IV-IX s.)*, t. II; Grottaferrata 1963, 252.

¹⁷ «Quandoquidem «christifidelis obligatione tenetur in specie et numero confitendi omnia peccata gravia post baptismum perpetrata et nondum per claves Ecclesiae directe remissa neque in confessione individuali accusata, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habeat», quaevis consuetudo reprobat, quae reduct

integrità materiale, detta anche integrità oggettiva¹⁸. L'obbligo qui imposto è quello relativo al soggetto il quale è chiamato a far sì che l'integrità formale corrisponda all'integrità materiale.

1.4 “Contare” i peccati non è un “dovere” del confessore.

Se si volesse porre la domanda: il confessore può/deve chiedere il numero? Deve porre l'odiosa domanda: “Quante volte?”

Si potrebbe dire che il Codice non offre il supporto, non autorizza il confessore a porre la domanda “quante volte?”. L'obbligo, infatti, di enumerare ricade sul penitente. E neanche sembra giustificare la domanda il ricorrere alla preoccupazione del confessore di garantire l'integrità della confessione. Tale preoccupazione, seppur nobile, non ricade direttamente su di lui, ma sul penitente e su altri soggetti cui è affidata la cura pastorale delle varie comunità di fedeli cristiani. Peraltro, tale scopo potrà essere raggiunto prudentemente caso per caso, anche dal confessore, instaurando, se possibile un altro tipo di colloquio. L'odiosa domanda potrebbe, infatti, provocare altre conseguenze negative nell'animo del penitente.

La materia riguardante il numero dei peccati comporta altre problematiche, come ad esempio il rischio di favorire una mentalità legalistica¹⁹. Va pure tenuto presente la perdita del senso del peccato «che allontana dalla pratica del sacramento della penitenza o che talvolta induce a viverlo come una generica ammissione di colpe, raramente percepite come vero peccato in riferimento a Dio»²⁰. Non avrebbe nessun effetto utile indagare sul numero in un contesto simile.

Non va neanche dimenticata la condizione di chi si riavvicina al sacramento dopo tanto tempo: Si tratta di situazioni in cui forse la specie del peccato commesso potrebbe anche richiedere la conoscenza della ripetitività o meno dell'azione peccaminosa, ma sembra opportuno evitare una indagine di tipo “contabile”.

1.5 L'obbligo alla confessione individuale ed integra; l'impossibilità

Il combinato disposto dei canoni 960 (CCEO 720 §1) e 988 § 1 offre gli elementi che configurano il dovere della confessione individuale ed integra come unico modo ordinario per la riconciliazione con Dio e con la Chiesa.

Individualis et integra confessio atque absolutio unicum constituunt modum ordinarium, quo fidelis peccati gravis sibi conscius cum Deo et Ecclesia reconciliatur; solummodo impossibilitas physica vel moralis ab huiusmodi confessione excusat, quo in casu aliis quoque modis reconciliatio haberi potest.

confessionem ad universalem quandam accusationem vel ad unius pluriumve peccatorum, quae maioris momenti censentur, declarationem.», *Misericordia Dei*, n. 3; IOANNES PAULUS II, Epistula Em.mo P.D. Poenitentiario maiori missa: de humilitate et integritate confessionis, de proposito seu sincera voluntate vitandi peccata, necnon de spe veniae, 22 marzo 1996, in AAS 88 (1996), 749-753.

¹⁸ «Si ha l'integrità materiale quando vengono manifestati tutti i peccati mortali realmente commessi e non ancora assolti; quella formale quando, il penitente, tenuto conto della situazione e delle circostanze in cui si trova al momento dell'accostamento al sacramento, confessa tutti i peccati mortali che può e deve accusare, dopo un diligente esame di coscienza» M. CALVI, *Le disposizioni del fedele per il sacramento della penitenza*, in E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Milano 2015², 58.

¹⁹ Interessanti osservazioni contro la formula finale del penitente: “confesso anche quello che non conosco e non ricordo”, in G. COMO, *Conversione e penitenza. La “confessione frequente di devozione” e il suo vissuto spirituale*, «La Scuola Cattolica» 136 (2008) 292.

²⁰ M. CALVI, *Le disposizioni del fedele*, 60-

Pertanto «la confessione individuale ed integra, e l'assoluzione, ugualmente individuale, non sono solo il modo ordinario, ma l'*unico* modo ordinario di riconciliazione»²¹. Allo stesso tempo si prevede l'impossibilità fisica o morale come causa esimente dall'obbligo della integrità. La dottrina ha elaborato, nel tempo, ampia riflessione in merito e i commentatori offrono anche una variegata casistica o anche una lista di elementi esemplificativi che configurano le due tipologie di impossibilità²².

Dovendo offrire criteri per discernere l'una e l'altra, si può ritenere che «l'impossibilità fisica si verifica, secondo la tradizione canonico-morale, nel caso di gravi problemi di salute fisica o psichica per cui è impossibile o almeno estremamente difficile l'accusa di tutti i peccati commessi. Lo stesso si dica, ad esempio, per un muto o qualora vi sia una grave difficoltà linguistica da parte del penitente, o in caso di amnesia o qualora si verifichi la mancanza del tempo necessario allo svolgersi della confessione di fronte ad un pericolo imminente o che impedisca comunque che la confessione si svolga secondo requisiti minimi di adeguatezza liturgica e pastorale.

L'impossibilità morale si verifica invece quando l'accusa integrale dei peccati comporterebbe il pericolo di una grave infamia a carattere estrinseco per il penitente o il pericolo di scandalo, o di gravi danni per il fedele, o di commettere peccato sia da parte del penitente che da parte del confessore, o vi sia la possibilità del crearsi di un grave scrupolo per il penitente»²³. Un caso di impossibilità morale sarebbe quello del penitente che si ritrova come confessore un sacerdote sulla cui capacità di tenere il segreto si nutrono forti dubbi a causa di commenti già fatti in merito e di cui si parla pubblicamente²⁴. Comunemente la dottrina converge nel ritenere che si verifica ugualmente impossibilità morale «quando, in virtù di una particolare relazione tra il penitente e il sacerdote, risulta opportuno non rivelare al confessore certe situazioni della propria coscienza o quando lo stesso sacerdote potrebbe soffrire un grave scandalo a motivo di circostanze o contenuti di cui venga a conoscenza connesse con il peccato commesso. Ugualmente si ha impossibilità morale quando confessando un certo peccato vi sia il grave pericolo della violazione del sigillo sacramentale»²⁵.

Il ricorso alla impossibilità fisica o morale può dare adito, però, ad abusi, ma qualora «i peccati fossero taciuti per malizia o comunque colpevolmente, perché si adducono ragioni pretestuose di impossibilità fisica o morale, il penitente non sarebbe nelle disposizioni per una valida e fruttuosa celebrazione del sacramento. Di fatto, come potrebbe il penitente avere le disposizioni per ricevere il perdono di Dio, con il pentimento e il proposito di non peccare più, se proprio mentre invoca la misericordia e la bontà di Dio, disobbedisce al precetto suo e della chiesa di confessare integralmente i propri peccati?»²⁶.

Per concludere, non va dimenticato che «in tutti questi casi, una volta superate le circostanze che hanno dato luogo all'impossibilità di confessare integralmente tutti i peccati, sorge nuovamente il dovere di confessare quelli gravi, che non furono sottomessi direttamente al potere delle chiavi della

²¹ T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*. 298.

²² Tra gli altri: W.H. WOESTMAN, *Sacraments: Initiation, Penance, Anointing of the Sick: Commentary on Canons 840-1007*, Saint Paul University, Ottawa 2004³, 288.

²³ A. D'AURIA, *I doveri e i diritti del fedele rispetto alla confessione*, «Periodica», 100 (2011) 5-6

²⁴ Cf. B. DALY, *Seal of Confession: a strict obligation for Priests*, «The Australian Catholic Record», XC (2013), 13; l'Autore continua affermando che il Vescovo dovrebbe ritirare la facoltà di confessare.

²⁵ A. D'AURIA, *I doveri e i diritti del fedele rispetto alla confessione*, 6.

²⁶ V. DE PAOLIS, *Il sacramento della penitenza*, in *I sacramenti della Chiesa*, EDB 1989, 179-180; e l'Autore aggiunge che nel caso «l'infruttuosità, per non parlare dell'invalidità, del sacramento, in modo immediato, deriva più che dalla mancanza di integrità, dalla mancanza del pentimento», 180.

Chiesa né accusati nella confessione individuale (cfr. can. 988 § 1)»²⁷.

1.6 I peccati veniali/confessione frequente/confessione di devozione

L'invito a confessare anche i peccati veniali previsto nel solo codice latino al can. 988 § 2 - *Commendatur christifidelibus ut etiam peccata venialia confiteantur* - ha dato origine non solo ad una variegata terminologia, ma anche a diverse posizioni in merito alla norma sancita nel Codice e più volte ribadita²⁸.

La diversa denominazione con cui gli autori si riferiscono alla materia indica anche la diversa valutazione che essi danno alla problematica connessa²⁹. La riflessione teologica sembra oggi convergere nel ritenere che la fattispecie in esame è materia sufficiente anche se non necessaria per il sacramento della penitenza. «Anche a fronte di peccati che non siano gravi, infatti, il battezzato ha la percezione di un'appartenenza non del tutto piena alla Chiesa: riconosce che il suo peccato, per quanto non grave, costituisce pur sempre un elemento di disarmonia con il mistero della riconciliazione»³⁰.

Il tema della confessione dei peccati veniali è connesso anche all'obbligo che la chiesa impone di confessarsi in vista dell'ottenimento di un altro scopo, come sono i casi della confessione per la prima comunione e per lucrare le indulgenze. In tali circostanze l'atto della confessione, anche nel caso ci fossero solo peccati lievi, è richiesto come condizione "sine qua non", una sorta di obbligo indiretto, per ottenere un altro bene spirituale³¹. Sono i casi in cui «il sacramento della penitenza opererà non tanto per ricostruire l'appartenenza alla Chiesa, quanto per renderla continuamente attuale e approfondire nel cristiano lievemente peccatore, la novità battesimale»³².

Circa la confessione frequente, oltre a quanto chiaramente indicato nel Catechismo della Chiesa cattolica³³, non va, comunque disatteso l'invito che il legislatore ripete di accostarsi frequentemente alla confessione relativamente al fedele cristiano nella varietà di condizioni di vita³⁴.

2. Diritto del penitente ad un confessore idoneo

L'idoneità in alcuni elementi

2.1 Il confessore deve essere sacerdote.

²⁷ T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, 298.

²⁸ Come ad es. in *Misericordia Dei* al n. 3: «Ceterum, omnium fidelium ad sanctitatem respecta vocatione, suadetur ut peccata quoque venialia ii confiteantur»

²⁹ Tra gli altri: K. RAHNER, *Significato della "confessione frequente di devozione"*, in *La penitenza della Chiesa*, Roma 1968, 129-146; R. FALSINI, *La cosiddetta "confessione frequente"*, «Rivista di Pastorale Liturgica», 10 (1982); A. MIGLIAVACCA, *La "confessione frequente di devozione". Studio teologico-giuridico sul periodo fra i Codici del 1917 e del 1983*, Roma 1997;

³⁰ P.P. CASPANI, *La penitenza: sacramento normale o eccezionale?*, «Rivista Liturgica» 104 (2017) 17.

³¹ Cf. A. MIGLIAVACCA, *La confessione frequente di devozione*, 271.

³² P.P. CASPANI, *La penitenza: sacramento normale o eccezionale?*, 17.

³³ «sebbene non sia strettamente necessaria, la confessione delle colpe quotidiane (peccati veniali) è tuttavia vivamente raccomandata dalla Chiesa. In effetti, la confessione regolare dei peccati veniali ci aiuta a formare la nostra coscienza, a lottare contro le cattive inclinazioni, a lasciarci guarire da Cristo, a progredire nella vita dello Spirito. Ricevendo più frequentemente, attraverso questo sacramento, il dono della misericordia del Padre, siamo spinti ad essere misericordiosi come lui (Cfr. Lc. 6,36)», *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 1458.

³⁴ Così per coloro che sono in cammino verso il sacerdozio al can. 246 CIC; per i chierici (CIC 276 § 2, 5°, CCEO 369 § 1); i fedeli nella parrocchia (CIC 528 § 2, CCEO 289 § 2 "quam maxime"); i religiosi (CIC 664, CCEO 473 § 2, 2°, 474 § 1; 538 § 3); membri di istituti secolari (CIC 719 § 3).

Sacerdote, vescovo e presbitero, con esclusione del diacono che appunto non è *ad sacerdotium sed ad ministerium episcopi*

CIC can. 965	CCEO can. 722, § 1
Minister sacramenti paenitentiae est solus sacerdos	Sacramentum paenitentiae a solo sacerdote ministratur.

Rinvio ai delitti di simulazione (CIC can. 1379, CCEO can. 1443) e attentata celebrazione (CIC can. 1378 § 2, 2°). Delitti contro la santità del sacramento della penitenza che se di rilevanza di foro esterno ricadono sotto la competenza della Dottrina della Fede (SST art. 4, § 1, nn. 2 e 3)³⁵.

2.2 ..., ritenuto idoneo

Esigenze nel cammino formativo: la formazione del confessore³⁶

Maturità umana e Saper ascoltare

Cfr. Cann. 970-973 CIC *Per examen aut aliunde* (can. 970)

... capace e disponibile ad ascoltare

...ascoltando (e interrogando?)

La confessione non sarà un interrogatorio, magari invocando a pretesto l'esigenza di completezza. La normativa codiciale al can. 979 stabilisce criteri generali, ma molto saggi quali la prudenza e discrezione con l'attenzione all'età del penitente e stabilendo il divieto di chiedere in qualsiasi fattispecie il nome del complice. La prudenza e la discrezione e l'evitare domande, sono criteri che vengono ribaditi anche in altre norme emanate dall'autorità³⁷. Certamente c'è uno spazio in cui il confessore può e a volte deve indagare: quello del pentimento. Al confessore, infatti, in ordine all'assoluzione viene chiesto di non avere dubbi sul pentimento (can. 980). Il confessore è giudice della contrizione (dovuta disposizione del penitente, sincerità del pentimento, volontà di conversione), ma «tale accertamento si effettua di solito attraverso la sincerità della confessione in quanto primo indizio. Nel presente si presuppone come regola prudenziale che chi viene in base ad una libera decisione è da considerarsi sufficientemente preparato e disposto»³⁸. Il confessore rende visibile l'iniziativa fondamentale di Dio che precede il peccatore nel far nascere in lui il desiderio di conversione³⁹. In caso di dubbio può aver luogo un dialogo di tipo fiduciario con il penitente, ma «il confessore è tenuto a legittimare le sue domande rivolte al penitente spiegando il motivo e

³⁵ Utili riflessioni in E. FRANK, *The Penitentiary*, "Folia Canonica" 13-14 (2010-2011) 85-99, particolarmente 95-99.

³⁶ Cf. G. INCITTI, *La formazione del confessore*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *Il sacramento della penitenza*. Ed. Glossa, Milano 2010, 135-160.

³⁷ CONGREGAZIONE DEL SANT'UFFIZIO, *Normae quaedam de agendi ratione confessoriorum circa sextum Decalogi praeceptum*, 16 maii 1943, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post CIC editae*, II, Roma 1969, n. 1749. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Vademecum per i confessori su alcuni temi di morale attinenti la vita coniugale*, 12 feb. 1997.

³⁸ K. DEMMER, *Medicina salutis. La pastorale del sacramento della riconciliazione*. Dispense ad uso degli studenti, Roma 1996², 42.3.

³⁹ Cf. O. DE CAGNY, *Le ministère du prêtre dans la pratique actuelle de la confession privée*, «La Maison-Dieu» 214 (1998)103-127.

chiedendo il permesso esplicito. Non deve assolutamente verificarsi la situazione in cui il penitente si senta perplesso oppure smarrito perché non comprende il procedere del confessore»⁴⁰.

Sintetizzando con Papa Francesco il criterio potrebbe essere che qualora fosse necessario chiedere qualcosa, i confessori «non porranno domande impertinenti, ma come il padre della parabola interromperanno il discorso preparato dal figlio prodigo, perché sapranno cogliere nel cuore di ogni penitente l’invocazione di aiuto e la richiesta di perdono»⁴¹. Il confessore dovrà evitare i due estremi: il rimanere muto e il diventare un inquisitore.

2.3 ... con un “mandato” ecclesiale: la facoltà

Il confessore non agisce a titolo privato. Attraverso la regolamentazione della facoltà, il Vescovo continua in qualche modo nel suo ruolo di responsabile e garante della disciplina penitenziale, non solo a difesa dei diritti del fedele, ma della dimensione ecclesiale. Il ministro non confessa a titolo privato, ma in una dimensione pubblica, poiché egli autorizza il fedele a ritornare a vivere come membro attivo nella comunità di cui il Vescovo, come capo, ne è il visibile prolungamento interpretativo. Risalta così evidente come nella confessione «la Chiesa stessa diventa strumento di conversione e di assoluzione del penitente, mediante il ministero affidato da Cristo agli Apostoli e ai loro successori» (OP. 8). Nella normativa si è soliti distinguere tra l’origine e l’esercizio della facoltà. Quanto all’origine tre sono le fonti: la legge, l’ufficio e una concessione da parte dell’autorità.

2.4 ... fedele al Magistero

La normativa contemplata nel can. 978 § 2 del CIC è nuova e non compare nel CCEO. La fedeltà alla dottrina e alla normativa della Chiesa evidenziano il ruolo ministeriale e di servizio del confessore

Can. 978 § 2. Confessarius, utpote minister Ecclesiae, in administrando sacramento, doctrinae Magisterii et normis a competentibus auctoritate latis fideliter adhaereat.

Il penitente si aspetta di trovare un ministro che crede e vive la sua stessa fede e questa è una sua legittima pretesa, un vero diritto soggettivo. Del resto il mandato ecclesiale obbliga il confessore ad una continua verifica del proprio “comportamento ecclesiale” e il continuo purificare la naturale tentazione di ideologizzare il servizio ministeriale.

2.5 ... fedele alle norme della liturgia

La fedeltà agli insegnamenti si traduce nella fedeltà alla liturgia che della fede è l’espressione vitale. Pertanto il ministro è tenuto a seguire le prescrizioni tipiche del rituale debitamente approvato. Rinvio ad altre relazioni, sottolineando la necessità di rispettare l’articolazione nei vari momenti che sono da celebrare in conseguenza non solo nella scansione temporale, ma anche nel rispetto del loro significato. Accoglienza, confessione dei peccati, soddisfazione, preghiera,

⁴⁰ DEMMER, *Medicina salutis*, 43.

⁴¹ *Misericordiae vultus*, 17.

assoluzione e lode del Signore vanno vissuti anche nel rispetto delle regole cogliendone lo spirito ed il contenuto al di là del precetto formale. Due esempi: l'accoglienza e la soddisfazione.

2.5.1 L'accoglienza

RP n. 16: Il sacerdote accolga il penitente con fraterna carità ed eventualmente lo saluti con espressioni di affabile dolcezza. Quindi il penitente si fa il segno di croce, dicendo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Anche il sacerdote può segnarsi con lui. Poi il sacerdote con una breve formula invita il penitente alla fiducia in Dio. Se il penitente è sconosciuto al confessore, è bene che gli precisi la sua condizione, il tempo trascorso dalla ultima confessione, le eventuali difficoltà della sua vita cristiana e tutto quanto può essere utile al confessore per l'esercizio del suo ministero.

2.6 Il dovere di verificare l'idoneità

Al diritto del penitente corrisponde il dovere del superiore che dovrà prudentemente intervenire nei casi specifici di denuncia. Ma oltre ai casi in cui il superiore dovrà compiere una indagine in seguito a denuncia, si configura anche un ulteriore dovere di verifica nel tempo. Il Vescovo, per la particolare responsabilità sulla disciplina penitenziale, è chiamato a regolamentare la facoltà, sia nella iniziale concessione, sia nell'esercizio successivo di essa. Il ministro, infatti, va incontro ad una naturale evoluzione esperienziale che passa necessariamente attraverso specifiche "crisi". Le tematiche oggetto della confessione cambiano così come il fedele spesso cerca nel confessore colui che lo aiuta a risolvere problematiche molteplici. Qui nasce la necessità della verifica della facoltà nel tempo dell'esercizio del ministero poiché l'idoneità non è assicurata per il fatto di averla ricevuta una volta per sempre. La facoltà per ricevere abitualmente le confessioni non sia revocata se non per una grave causa (can. 974 § 1 e 726 § 1 CCEO).

Quali strumenti? La prudenza pastorale suggerirà alla luce delle situazioni particolari strumenti come incontri formativi, vere lezioni con forme di verifica, ecc.

Diritto alla denuncia da parte del penitente nei confronti del confessore non "idoneo".

Il diritto ad avere un confessore idoneo comporta necessariamente il diritto di poter denunciare all'autorità competente qualsiasi segno di non idoneità percepito nel confessore.

3. Il diritto del fedele ad essere ascoltato in confessione

A fronte dei doveri ora esaminati emergono i correlativi diritti nello stesso fedele e i doveri nel ministro.

Se il fedele ha il dovere di confessare i peccati, egli è anche titolare del diritto ad essere ascoltato nel sacramento, diritto questo al quale corrisponde nel ministro il dovere di ascoltare le confessioni. La continua disponibilità del sacerdote ad ascoltare le confessioni è un dovere che nasce anche dalla natura del ministero sacro che nella sua essenza è costituito a servizio del fedele cristiano. Pertanto «tutti i sacerdoti che hanno la facoltà di amministrare il sacramento della Penitenza, si mostrino sempre e pienamente disposti ad amministrarlo ogniqualvolta i fedeli ne facciano ragionevolmente richiesta. La mancanza di disponibilità ad accogliere le pecore ferite, anzi, ad andare loro incontro

per ricondurle all'ovile, sarebbe un doloroso segno di carenza di senso pastorale in chi, per l'Ordinazione sacerdotale, deve portare in sé l'immagine del Buon Pastore»⁴².

3.1 Quando?

La normativa generale è stabilita nel can. 986 (CCEO can. 735) che nei due paragrafi distingue da una parte coloro che in ragione del proprio ufficio hanno la cura delle anime (§ 1) e dall'altra le due categorie: ogni confessore *urgente necessitate* e qualsiasi sacerdote *in periculo mortis* (§ 2)

... omnis cui animarum cura vi muneris est demandata

Il soggetto passivo dell'obbligo è individuato e circoscritto ai pastori il cui ufficio comporta una cura d'anime. In particolare la formulazione nei due paragrafi evidenzia il dovere del confessore di essere sempre disponibile non solo durante gli orari stabiliti.

obligatione tenetur providendi ut audiantur confessiones

L'obbligo, variamente ripetuto in documenti successivi⁴³, ha per oggetto il provvedere a.... Giustamente gli Autori rilevano che tale dovere «non deve essere inteso come un'obbligazione strettamente personale di chi è in cura d'anime, ma è un obbligo cui si può assolvere *per alios*»⁴⁴. Gli Ordinari del luogo, nonché i parroci e i rettori di chiese e santuari, devono verificare periodicamente che di fatto esistano le massime facilitazioni possibili per le confessioni dei fedeli. Nel CCEO l'obbligo si connota come “grave”.

fidelium sibi commissorum qui rationabiliter audiri petant

La norma aggiunge due specificazioni che circoscrivono e, pertanto, in qualche modo limitano i diritti e doveri qui coinvolti sia nel ministro che nel penitente. L'obbligo per i pastori di cui sopra è «circoscritto secondo un'estensione di ministero, ovvero riguarda i pastori d'anime in rapporto a quei fedeli che sono affidati alle loro cure. Un parroco sarà quindi tenuto in particolar modo ad ascoltare le confessioni dei suoi parrocchiani e non di qualsivoglia fedele»⁴⁵. Nel CCEO il “rationabiliter” viene declinato con “opportune”.

diebus ac horis in eorum commodum statutis

L'obbligo di essere disponibili ad ascoltare le confessioni è congiunto con quello di provvedere a stabilire un orario che deve essere comodo per gli stessi fedeli e che comunque non può esimere

⁴² *Misericordia Dei*, 1/b.

⁴³ Così ad es. *Misericordia Dei* al n. 2: «Locorum Ordinarii itemque parochi et ecclesiarum sanctuariorumque rectores, identidem explorare debent sintne reapse confessionum fidelium quam facillimae facultates. Cum primis suadet ut in cultus locis, statutis horis, insint conspicianturque confessarii, realibus fidelium condicionibus horaria aequentur atque peculiaris sit copia ante Missarum celebrationem confitendi et occurratur etiam fidelium necessitatibus, dum Missae celebrantur, si praesto sunt alii sacerdotes»

⁴⁴ A. D'AURIA, *I doveri e i diritti*, 43

⁴⁵ IDEM, 42.

dalla continua disponibilità⁴⁶

Cosa dire della pratica di confessare solo su appuntamento? Ci sembra di poter ritenere che l'importante è che quel sacerdote non si riduca a confessare "soltanto" dietro appuntamento.

..., anche durante la santa Messa?

La disponibilità ad ascoltare le confessioni incontra e si scontra con altre ricchezze spirituali/valori che potrebbero a volte condizionare i tempi o anche richiedere la proibizione della celebrazione della confessione in alcune circostanze. È il tema dibattuto con accentuazioni diversificate sulla possibilità o meno di "confessare" durante la celebrazione della Santa Messa⁴⁷. Qui sembra sufficiente, da un punto di vista giuridico, sottolineare che non vi è una proibizione nella disciplina canonica e, pertanto, i pur necessari sforzi volti ad educare il fedele non possono indebitamente far forza su una norma che il legislatore prudentemente non ha voluto emanare⁴⁸.

Il problema va tenuto presente in occasione della costruzione di nuove chiese⁴⁹, ma va anche ricordata la necessità di adattare il luogo delle confessioni nelle chiese di antica costruzione⁵⁰.

urgente necessitate, quilibet confessarius

I casi di urgente necessità vengono così esemplificati: «tempo pasquale, feste patronali, pellegrinaggi, celebrazione di altri sacramenti, ecc»⁵¹.

et in periculo mortis quilibet sacerdos

La norma richiama anche quanto stabilito nel can. 976 circa l'ampia facoltà che la Chiesa concede a ogni sacerdote per assolvere il penitente in pericolo di morte.

3.2, dove? Il luogo e la sede del sacramento

3.2.1 Il luogo

⁴⁶ «Although the practice of establishing fixed times for the celebration of individual reconciliation is required by paragraph one, this practice does not completely satisfy the obligation of those mentioned in that paragraph: it is also an obligation to hear the confessions of any of the faithful who reasonably seek this at times other than those scheduled. It has to be presumed that such requests are reasonable», F.R. MCMANUS, «Commento al can. 986», in J.P. BEAL–J. A. CORIDEN–T.J. GREEN (ed.), *New commentare on the Code of Canon Law*, Paulist Press, NY 2000, 1166.

⁴⁷ Cf. tra gli altri M. GAGLIARDI, *Si può confessare durante la Santa Messa? Note di diritto liturgico*, «Alpha Omega», XV (2012) 291-300.

⁴⁸ Molto documentato e stimolante il citato articolo di Gagliardi e, comunque, sono illuminati le direttive contenute in *Misericordia Dei*, n. 2 e in CONGR. PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Responsa ad dubia proposita* «Notitiae», 37 [2001], 259-260.

⁴⁹ «Un défi urgent pour l'architecture est justement celui-ci: repérer les éléments de la grammaire "sacramentelle" afin de les appliquer à la conceptualisation des églises contemporaines. Il serait temps de s'appliquer à cette recherche plutôt que de continuer à demander aux architectes, ces gourous de l'architecture les plus adulés, comment appliquer leurs critères (discutables jusque dans le cas des constructions civiles) à l'art sacré», C. LOMONTE, *Les nouvelles églises "contemporaines", ou l'insignifiance*, «Catholica» Hiver 2015, 89

⁵⁰ Solo come esempio cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA Commissione Episcopale Per La Liturgia, Nota pastorale: *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, 31 maggio 1996, n. 33.

⁵¹ V. DE PAOLIS, *Il sacramento della penitenza*, 227.

La normativa del can. 964, articolato in tre paragrafi, stabilisce un principio sul luogo (§ 1) e alcune altre direttive riguardanti la sede §§ 2-3)⁵². Il CCEO appare con una normativa più sobria al can. 736.

Can. 964	Misericordia Dei, n. 9	CCEO
<p>§ 1. Ad sacramentales confessiones excipiendas locus proprius est ecclesia aut oratorium</p> <p>§ 2. Ad sedem confessionalem quod attinet, normae ab Episcoporum conferentia statuuntur, cauto tamen ut semper habeantur in loco patenti sedes confessionales crate fixa inter paenitentem et confessarium instructae, quibus libere uti possint fideles, qui id desiderent.</p> <p>§ 3. Confessiones extra sedem confessionalem ne excipiantur, nisi iusta de causa.</p>	<p>De celebrationis Sacramenti <i>loco ac sede</i> prae oculis haec habeantur: a) «Ad sacramentales confessiones excipiendas locus proprius est ecclesia aut oratorium» etiamsi patet pastoralis ordinis rationes posse Sacramenti diversis in locis celebrationem suadere; b) Confessionibus destinata sedes statuitur normis a singulis Episcopalibus Conferentiis editis quae efficient ut collocetur «in loco patenti» et instruatur etiam «crate fixa» ut et fidelibus liceat et ipsis confessariis ea libere uti.</p>	<p>Can. 736 - § 1. Locus proprius sacramentum paenitentiae celebrandi est ecclesia salvo iure particulari.</p> <p>§ 2. Ob infirmitatem vel alia iusta de causa hoc sacramentum celebrari potest etiam extra locum proprium.</p>

La regola generale che disciplina il luogo della confessione suona chiara nell’affermazione: «Ad sacramentales confessiones excipiendas locus proprius est ecclesia aut oratorium»⁵³.

Luogo proprio sono pertanto le chiese e gli oratori. I canoni 1214 e 1223 definiscono rispettivamente le chiese e gli oratori stabilendo che a differenza delle chiese «gli oratori non sono per definizione luoghi sacri; lo sarebbero soltanto lì dove fossero stati benedetti a norma de c. 1229; se così non è, non si tratta di luoghi sacri, pur essendo luoghi di culto»⁵⁴. Certo ci sono anche luoghi particolari come i santuari.

Il tema del luogo implica non poche problematiche di tipo liturgico e, se da una parte il Rito della Penitenza rinvia laconicamente al CIC («Il sacramento della Penitenza si celebra nel luogo e nella sede stabiliti dal diritto»⁵⁵), dall’altra non mancano i rilievi che in Liturgia si fanno alla struttura del confessionale tradizionale, alla sua collocazione nella Chiesa e al suo uso durante le celebrazioni non penitenziali.

3.2.2 La sede

Circa la sede il canone stabilisce un obbligo universale, il confessionale “crate fixa” e una sede che è ugualmente sede confessionale la cui modalità concreta di realizzazione viene demandata alle singole Conferenze episcopali. Infatti, il paragrafo secondo rinvia alle Conferenze episcopali la

⁵² Per tutta la materia cf. M. DEL POZZO, *Luoghi della celebrazione “sub specie iusti”. Altare, tabernacolo, custodia degli oli sacri, sede, ambona, fonte battesimale, confessionale*, Giuffrè Editore, Milano 2010, 347-419.

⁵³ In paragone, come appare dal prospetto, *Misericordia Dei* ha apportato una spiegazione della portata del termine luogo proprio con *l’etiamsi patet*.

⁵⁴ J. T. MARTÍN DE AGAR, commento al can. 1223, in J.I. ARRIETA (a cura di) *Codice di diritto canonico commentato e leggi complementari*, Ed. Coletti a San Pietro, Roma 2004, 809.

⁵⁵ *Rito della Penitenza* (1973), Praenotanda, n. 12.

produzione di norme particolari e stabilisce che comunque ci siano sempre (ovviamente nel luogo proprio del § 1) sedi per la confessione dotate di grata fissa “inter paenitentem et confessarium” di cui i fedeli possano servirsi qualora lo desiderassero.

Il confessionale con la grata ha svolto tradizionalmente la funzione di salvaguardare la necessaria discrezione e riservatezza, anche perché con esso «viene garantito il diritto di ogni fedele a confessare i propri peccati senza il bisogno di rivelare la propria identità personale e si protegge il diritto di ogni fedele (confessore e penitente) a difendere la propria integrità e onore da qualsiasi pericolo o sospetto»⁵⁶. In qualche modo tali diritti devono essere garantiti anche nella modalità alternativa stabilita dalla Conferenza episcopale.

La normativa del canone fece sorgere non pochi dubbi sia di natura interpretativa sia nella fase tipicamente applicativa. In particolare ci si chiedeva se il confessore fosse obbligato sempre ad accettare la scelta del penitente o, al contrario, il canone tutelasse anche il diritto del confessore a decidere la modalità.

La risposta del Consiglio per i Testi Legislativi⁵⁷:

Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis, in ordinario coetu diei 16 iunii 1998, dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra:	
D. Utrum attento praescripto can. 964, § 2, sacramenti minister, iusta de causa et excluso casu necessitatis, legitime decernere valeat, etiamsi poenitens forte aliud postulet ut confessio sacramentalis excipiatur in sede confessionali crate fixa instructa.	D. Se atteso il disposto del can. 964 § 2, il ministro del sacramento, per giusta causa ed escluso il caso di necessità, possa legittimamente decidere, anche nell'eventualità che il penitente chieda altrimenti, che la confessione sacramentale sia ricevuta nel confessionale provvisto di grata fissa.
R. <i>Affirmative.</i>	R. <i>Affermativamente.</i>

L'interpretazione ha chiarito che la titolarità del diritto in questione è del confessore. Egli, a tenore della risposta, può legittimamente decidere per il confessionale con grata anche nel caso in cui il penitente avesse richiesto diversamente. La sua decisione però «non deve essere presa in modo arbitrario, e neppure discrezionalmente, come se la sua decisione non fosse regolata in alcun modo»⁵⁸. La risposta, infatti, stabilisce due limiti individuandoli nella “giusta causa” e nel “caso di necessità”. Per quanto riguarda la giusta causa è fuori dubbio la rilevanza della dimensione soggettiva, ma «è il confessore che può meglio giudicare se la causa che viene invocata sia giusta, tenendo conto delle sue condizioni personali e di quelle dello stesso penitente, nonché delle circostanze del luogo nel quale viene posto l'atto sacramentale»⁵⁹. I casi di necessità sono esemplificati dagli autori come la malattia, la sordità, l'afflusso di numerose persone, ecc. È stato fatto opportunamente notare che «i presupposti che riguardano il § 3 del can. 964 non si identificano necessariamente con quelli del § 2, al quale direttamente si riferisce la risposta

⁵⁶ T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti*, 309.

⁵⁷ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Responsa ad propositum dubium: de loco excipiendi sacramentales confessiones*, 7.VII.1998, AAS 90 (1998), 711

⁵⁸ T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti*, 315.

⁵⁹ *Ibid.*

autentica. Per questo motivo, il caso di necessità dovrà seguire un diverso percorso per la relativa determinazione, a seconda che si tratti dell'una o dell'altra fattispecie»⁶⁰.

4. Diritto a ricevere il sacramento e dovere di assolvere

Il contenuto di questo diritto/dovere deriva dal più ampio dovere di amministrare i sacramenti disciplinato nel can. 843 che al primo paragrafo condiziona alla opportunità della richiesta, alla disposizione debita, e all'assenza di proibizioni giuridiche. **Il dovere del pentimento**

Nella fattispecie dei doveri del penitente accenniamo per completezza al pentimento di cui, il can. 987, con una ricca sintesi teologica, indica tre elementi costitutivi: ripudio del peccato, proposito di emendarsi e conversione a Dio. Tale diritto si sostanzia nel nostro caso nel diritto ad essere assolto dai peccati. Anche qui la pretesa non è nei confronti di Dio che nel sangue di Cristo ci ha già donato la riconciliazione. Neanche si può configurare un dovere di Dio alla misericordia. Il diritto di cui parliamo si configura, invece, come istanza nei confronti dei ministri e in generale è nei confronti dei «pastori della Chiesa, che sorge il diritto del fedele a ricevere sacramentalmente il perdono dei peccati commessi dopo il battesimo ed il correlativo dovere di tutti i pastori di rendere possibile e facilitare l'esercizio di questo diritto e il soddisfacimento di questa necessità dell'anima»⁶¹.

4.1 Il confessore “strumento” della misericordia di Dio

Il catechismo della Chiesa cattolica ricorda che il confessore è chiamato ad essere «segno e strumento dell'amore misericordioso di Dio verso il peccatore»⁶². La confessione diviene il luogo e il tempo in cui il sacerdote, lasciando trasparire la verità di ciò che celebra, rappresenta e rende visibile Cristo misericordioso, vivendo con il penitente una vera relazione capace di incarnare l'intenzione e la carità di Cristo alla quale, peraltro, egli dovrà continuamente ispirarsi ed unirsi⁶³. La dimensione “strumentale” è prevalente su ogni altra prospettiva ivi compresa quella riassunta nelle icone di medico e giudice. Anche qui è interessante un paragone tra i due codici dove appare immediatamente l'assenza della dimensione del giudice nel confessore:

CIC can. 978 § 1	CCEO can. 732 § 2
Meminerit sacerdos in audiendis confessionibus se iudicis pariter et medici personam sustinere ac divinae iustitiae simul et misericordiae ministrum a Deo constitutum esse, ut honori divino et animarum salutem consulat	Meminerit sacerdos se divinae iustitiae et misericordiae ministrum a Deo constitutum esse; tamquam pater spiritualis etiam opportuna consilia praebeat, ut quis progredi possit in sua vocatione ad sanctitatem

La dottrina aveva ridimensionato la portata del modello giudiziale, recuperando la verità della analogia – *ad instar* – troppo spesso assolutizzata nel proporre le figure e la terminologia di tribunale e giudizio⁶⁴. La normativa canonica latina suggerisce una diversa valenza tra il compito da

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, 333.

⁶² *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1465.

⁶³ Cf. *Presbiterorum Ordinis*, 13.

⁶⁴ «A questo proposito va ricordato che la formula *ad instar* del capitolo 6 fu messa nell'ultima redazione, appositamente, in sostituzione del *vere* presente nella redazione primitiva, e che la parola *velut* fu messa ugualmente

svolgere come medico e giudice da una parte – *personam sustinere* – e, dall'altra, l'essere, il confessore, nella sua dimensione costitutiva – *ministerium a Deo constitutum* - ministro della misericordia e della divina giustizia. Ed è proprio la nozione di *giustizia divina*, la sola presente nel CCEO, che impone di escludere il paradigma processuale umano. La giustizia di Cristo, infatti, è la giustizia che viene dalla grazia, dove non è l'uomo che salva e guarisce se stesso, ma l'amore di Dio giunto fino all'estremo sulla croce.

Al diritto del penitente corrisponde nel ministro il dovere di assolvere poiché il penitente disposto ha diritto a beneficiare della misericordia che Cristo ha lasciato alla Chiesa. Partendo da una presunzione favorevole al penitente, che non è presunzione di innocenza il confessore nei casi di manifesta mancanza di dovute disposizioni susciti nell'animo del penitente il bisogno di un cammino ulteriore prospettando l'utilità del "rinvio" dell'assoluzione.

4.2 Il rinvio dell'assoluzione

Il rinvio dell'assoluzione, pertanto, è una decisione che riveste il carattere di eccezionalità⁶⁵: «Il confessore eviti qualsiasi specie di intransigenza, non parli mai di "rifiuto" oppure "negazione"; un termine come "rinviare" oppure "posporre" l'assoluzione sarebbe più consono alla delicatezza della situazione. Il penitente dovrebbe intravedere che non porge i necessari presupposti da parte sua, quindi l'assoluzione non avrebbe senso, anzi equivarrebbe ad una farsa. Aspettare invece un momento più propizio sarebbe segno di sincerità con se stessi e di onestà verso il sacramento. Non dovrebbe mai capitare la situazione in cui il penitente lasci il confessore amareggiato oppure smarrito; le porte devono rimanere spalancate»⁶⁶.

4.3 Divieto di assoluzione e assoluzione invalida

Soltanto un accenno a due casi che contrastano con il dovere dell'assoluzione.

Al diritto di essere assolti si oppone un altrettanto chiaro dovere di non concedere l'assoluzione. Si tratta del caso della falsa denuncia di sollecitazione di cui al can. 982 (CCEO 731).

Trova qui spazio il caso previsto dalla legislazione della assoluzione invalida: l'assoluzione del complice can. 977 (CCEO 730)

5. Diritto di scegliere il proprio confessore

Il diritto viene sancito chiaramente nel can. 991

Cuivis christifideli integrum est confessario legitime approbato etiam alius ritus, cui maluerit, peccata confiteri.

Non commentiamo qui la cosiddetta *communicatio in sacris* per la cui disciplina si vedano il can. 844 del CIC e il can. 671 del CCEO.

5.1 Esercizio di tale diritto durante la formazione sacerdotale.

soltanto nella redazione definitiva, per sottolineare questo carattere analogico con cui l'espressione "atto giudiziale" è applicata al foro interno sacramentale», J. RAMOS-REGIDOR, *Il sacramento della penitenza. Riflessione teologica biblico-storico-pastorale alla luce del Vaticano II*, Torino 1974, 228.

⁶⁵ «Solo nel caso di indisposizione irremovibile del penitente, il confessore non potrà fare altro che affermare la verità a onore di Dio, offeso dal peccato del fedele impenitente», B. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, Venezia 2006, 298.

⁶⁶ K. DEMMER, *Medicina salutis*. 43.

L'ambito della confessione sacramentale viene enormemente tutelato con la libertà riconosciuta al seminarista di poter scegliere, anche all'esterno del seminario, il proprio confessore⁶⁷. L'accesso al sacramento della riconciliazione è maggiormente facilitato, infatti, dalla possibilità di rivolgersi a qualsiasi confessore dentro o fuori del seminario.

Il can. 240 § 1 (CCEO 339 § 2) che riprende la normativa del can. 1361 §§ 1 e 2 del CIC17⁶⁸, ripropone la classica tipologia di confessori "ordinari" e altri confessori i quali, svolgendo il loro ministero e dimorando fuori del seminario venivano denominati dalla dottrina come "straordinari". Entrambi sono confessori che regolarmente si fanno trovare in seminario.

La clausola "salva quidem seminarii disciplina" non è limitante e certo non rinnega le affermazioni fatte. Essa, presente peraltro nel vecchio Codice, vuole evitare modalità di esercizio di questo diritto non rispettose del bene della casa o della comunità di appartenenza⁶⁹.

Analoga normativa, anche essa in linea con la precedente⁷⁰, è prevista durante la formazione negli istituti religiosi al can. 630 §§ 1-3 (CCEO cann. 473 § 2, n. 2 e 474 § 2 e 475 § 1 per i monasteri e 538 § 2 e 539 x gli ordini e congregazioni):

5.2 Il divieto di confessare i seminaristi, novizi ed alunni

Il can. 985 (CCEO 734 § 3), con alcune varianti rispetto al can. 891 del CIC17, impone al rettore del seminario il divieto di confessare i seminaristi⁷¹.

CIC 1917	CIC 1983
Can. 891. Magister novitiorum eiusque socius, Superior Seminarii collegiive sacramentales confessiones suorum alumnorum secum in eadem domo commorantium ne audiant, nisi alumni ex gravi et urgenti causa in casibus particularibus sponte id petant.	Can. 985 Magister novitiorum eiusque socius, rector seminarii aliusve instituti educationis sacramentales confessiones suorum alumnorum in eadem domo commorantium ne audiant, nisi alumni in casibus particularibus sponte id petant.

Analogo divieto è previsto per i religiosi al can. 630 §§ 4-5 (non presenti nel CCEO)

CIC 1917	CIC 1983
Can. 518. §2. Superiores religiosi, potestatem	Can. 630. § 4. Subditorum confessiones Superiores

⁶⁷ Cf. J.M. PIÑERO CARRIÓN, *La figura del director espiritual en la ordenación actual de los seminarios*, «Seminarium»XLII (1990) 236.

⁶⁸ Can. 1361. §1. Praeter confessarios ordinarios alii confessarii designentur ad quos libere alumni accedere possint. §2. Si ii confessarii extra Seminarium degant, et alumnus aliquem eorum acciri postulet, illum rector arcessat, nullo modo petitionis rationem inquirens neque se aegre id ferre demonstrans; si in Seminario habitent, ipsos alumnus libere adire potest, salva Seminarii disciplina.

⁶⁹ Cf. G. MONTINI, *Il sacramento della penitenza negli istituti di vita consacrata, nei noviziati, nei seminari e nei collegi*, in E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, 186.

⁷⁰ CIC 1917, Can. 518. §1. In singulis religionis clericalis domibus deputentur plures pro sodalium numero confessarii legitime approbati, cum potestate, si agatur de religione exempta, absolvendi etiam a casibus in religione reservatis.

⁷¹ C'è, però, una divergenza con la precedente legislazione che conteneva una proibizione più ampia riguardante tutti i superiori. Risulta nota peraltro la questione suscitata dal decreto del Sant'Uffizio, in data 5 luglio 1899, riportato come fonte nella legislazione piano-benedettina e con il quale si proibiva ai superiori di ascoltare le confessioni degli alunni Cf. ACTA S. SEDIS, vol. XXXII, 64. In merito si può vedere: B. PITAUD, *Les rapports du for interne et du for eterne. Pratiques de l'école française*, "Bulletin de Saint-Sulpice" 30 (2004) 270-271.

<p>audiendi confessiones habentes, possunt, servatis de iure servandis, confessiones audire subditorum, qui ab illis sponte sua ac motu proprio id petant, at sine gravi causa id per modum habitus ne agant.</p> <p>§3. Caveant Superiores ne quem subditum aut ipsi per se aut per alium vi, metu, importunis suasionibus aliave ratione inducant ut peccata apud se confiteatur.</p>	<p>ne audiant, nisi sponte sua sodales id petant. § 5. Sodales cum fiducia Superiores adeant, quibus animum suum libere ac sponte aperire possunt. Vetantur autem Superiores eos quoquo modo inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il divieto viene formulato con l’equivoca clausola: *nisi alumni in casibus particularibus sponte id petant*. «L’eccezione potrebbe suscitare qualche perplessità, poiché potrebbe far pensare che esista un’alternativa, che cioè a volte nel diritto della Chiesa sia prevista o prevedibile la confessione di un fedele senza la sua spontanea richiesta: è ovvio che sempre il fedele che si confessa lo fa chiedendolo spontaneamente al confessore. Per interpretare razionalmente l’eccezione è pertanto necessario attribuire a *sponte* un significato pregnante: deve cioè trattarsi di una spontaneità assoluta, non preceduta da alcuna sollecitazione, invito, proposta, cenno, insinuazione o anche solo contesto oggettivo che possa influire sulla richiesta medesima»⁷². L’equivocità sta proprio nella possibilità della confessione su richiesta spontanea dell’alunno poiché oltre al pericolo di morte non si vede altra circostanza ragionevole che non faccia venir meno il senso del divieto stesso. Tale divieto, comunque, seppure non assoluto, trova tante motivazioni di convenienza alla luce del ruolo che il rettore deve svolgere rispondendo del seminarista di fronte a diverse istanze ecclesiali e non. Per questo la libertà di cui egli deve godere deve essere la più ampia possibile.

In questo ambito sarebbe stato opportuno estendere lo stesso divieto anche al Vescovo attesa la sua grave responsabilità di giudicare nella formazione dei chierici.

6. Il sigillo

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, trattando della riservatezza tipica della confessione, afferma che «questo segreto, che non ammette eccezioni, si chiama il “sigillo sacramentale”, poiché ciò che il penitente ha manifestato al sacerdote rimane “sigillato” dal sacramento»⁷³. Il sigillo appare così, nell’ambito del segreto «una particolarissima forma di segreto, la più alta e assoluta, che tocca ogni sacerdote confessore»⁷⁴

Il normativa nel can. 983 (CCEO can. 733)

CIC 1917 Can. 889	CIC 1983: Can. 983
<p>§ 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare caveat diligenter confessarius ne verbo aut signo aut alio quovis modo et quavis de causa prodat aliquatenus peccatorem.</p> <p>§ 2. Obligatione servandi sacramentale sigillum tenentur quoque interpretes alique omnes ad quos notitia confessionis quoquo modo pervenerit.</p>	<p>§ 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis modo et quavis de causa aliquatenus prodere paenitentem.</p> <p>§ 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpretes, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit.</p>

⁷² G.P. MONTINI, *Il sacramento della penitenza*, 184, e molto opportunamente l’autore cita il can. 518 § 3 del CIC17.

⁷³ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1467

⁷⁴ L. GEROSA, *Segreto confessionale e diritto-dovere dei ministri del culto di astenersi dal deporre in processi penali. Brevi annotazioni canonistiche*, «Rivista teologica di Lugano», X (2005) 271.

6.1. Le ragioni del sigillo.

Moralisti e canonisti hanno tradizionalmente fondato il sigillo sacramentale su due ordini di obbligazione, uno *ex iustitia* e l'altro *ex religione*. Il primo configura il sigillo nell'ottica del segreto commesso, quasi un contratto sebbene implicito tra penitente e confessore. Un'ottica contrattualistica dove è prevalente il diritto del penitente che affiderebbe per contratto il sigillo al confessore.

Ma insieme a questo aspetto, ne è stato sempre considerato un altro, evidenziato come la caratteristica propria della inviolabilità del sigillo che procede «"ex religione", trattandosi, nella celebrazione del sacramento della penitenza, di un atto di culto. Sia sufficiente uno dei tanti passaggi dove San Tommaso individua il principio secondo cui il confessore tiene il posto di Dio per cui «illud autem quod sub confessione scitur, est quasi nescitum, cum non sciat ut homo, sed ut Deus»⁷⁵. A tale affermazione dell'Aquinate si è rifatta la dottrina nel corso dei secoli. Così, anche qualora cessi ogni obbligo *secretum servandi* dovuto, per giustizia, allo stesso penitente, rimane sempre, ed è ben più che sufficiente, la motivazione che *longe praevalet*, che è il *bonum sacramenti*, e cioè il rispetto dovuto al sacramento, all'atto di culto divino che è la celebrazione del sacramento della penitenza»⁷⁶

6.2 Gli elementi del sigillo

La dottrina aiuta ad evidenziare gli elementi entro cui opera la disciplina sul sigillo.

Innanzitutto deve trattarsi della confessione sacramentale dove, pertanto, il penitente si accosta allo scopo di ottenere l'assoluzione. Il sigillo tocca tutto ciò che il penitente ha accusato e resta anche nel caso in cui il confessore non dovesse concedere l'assoluzione. Nella confessione il confessore è il sacerdote (vescovo e presbitero) anche se sprovvisto della facoltà di confessare. Il solo confessore sia esso provvisto o meno della facoltà di confessare (può darsi, infatti, che uno ne sia privo o perché il Superiore competente non gli ha mai concesso la facoltà di confessare, o perché ne sia stato privato). Pertanto, anche se la confessione fosse invalida o per qualche ragione l'assoluzione non venisse data, il sigillo deve essere mantenuto.

Ma quando il confessore non è un sacerdote è tenuto ugualmente al sigillo? La dottrina, soprattutto nel passato, si era diversificata sostenendo alcuni autori che anche un laico o un chierico non sacerdote sarebbe soggetto al sigillo, mentre altri difendevano e difendono il contrario⁷⁷. Ci sembra, comunque, che come già sicura dottrina aveva da tempo avvertito, il sigillo sacramentale non nasce dalla mera intenzione del sacramento⁷⁸. Così come non vi è confessione e, pertanto, non vi è violazione del sigillo quando ci si rivolge ad un laico o ad un sacerdote che si sa essere privo di facoltà, oppure si va al confessionale dichiaratamente per un consiglio o per altri scopi⁷⁹. Resta comunque ovvio che il laico se non è tenuto al sigillo è tenuto al segreto naturale connesso

⁷⁵ *Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo*, Lib. IV, dist. 14-23. Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1999, vol. 8, 880.

⁷⁶ D.-M. A. JAEGER, *Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale*, in K. NYKIEL-P. CARLOTTI-A. SARACO (a cura di), *Il sigillo sacramentale e la privacy pastorale*. Libreria Editrice Vaticana, 2015, 94.

⁷⁷ Una rapida panoramica in: G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *Tutela penal del sacramento de la Penitencia*. Navarra Gráfica Ediciones, 2000, 162-163.

⁷⁸ Cf. F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis De sacramentis*, II, 595.

⁷⁹ Cf. F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis De sacramentis*, II, 569.

all'azione compiuta⁸⁰. Sempre in questo contesto è stato opportunamente osservato che non vi sia sigillo quando, al di fuori della confessione, qualcuno rivelasse una confidenza al sacerdote dicendogli di considerarlo “come detto in confessione”⁸¹.

La dottrina specifica l'oggetto essenziale, la materia, del sigillo che è data da «tutti i peccati sia del penitente che di altri conosciuti dalla confessione del penitente, sia mortali che veniali, sia occulti sia pubblici, in quanto manifestati in ordine all'assoluzione e quindi conosciuti dal confessore in forza della scienza sacramentale»⁸².

Sono stati anche evidenziati gli elementi che concorrono a costituire la materia e così si afferma che «rientrano nel sigillo sacramentale, altresì, le circostanze della colpa dichiarate in confessione, come l'occasione, il fine, il luogo, il tempo, le modalità, nonché le circostanze della confessione stessa, come potrebbero essere la gravità o meno della penitenza imposta o il diniego dell'assoluzione; evidentemente anche il nome ed il peccato del complice»⁸³. Circa la penitenza imposta è stato sottolineato che il divieto alla rivelazione è forte soprattutto se permette di far sospettare che il penitente possa aver commesso un determinato peccato, Al contrario «non è ritenuta violazione del sigillo, il far riferimento alla penitenza minima che anche per lievissimi peccati è tradizione imporre. Si veda per esempio la recita delle “tre Ave Maria” che , ancora non raramente, viene data»⁸⁴.

Quanto all'elemento soggettivo va ricordato che per la violazione del sigillo, a mente della normativa canonica (can. 1321 § 2), si richiede il dolo⁸⁵. Infatti, non essendo sufficiente la mera colpa, si richiede nel confessore la consapevolezza «che sta per rivelare una materia conosciuta in confessione de nonostante questo lo voglia. Non v'è pertanto delitto qualora il confessore creda di rivelare materia acquisita *aliunde*; oppure riveli inavvertitamente o per superficialità quanto ha appreso in confessione»⁸⁶.

6.3 Tipologia delle violazioni del sigillo

Nel già citato canone 983 è possibile ritrovare una prima distinzione che potrebbe apparire anche sommaria, tra un tradimento parziale o totale. La norma, infatti, riproponendo la terminologia allora vigente stabilisce l'inviolabilità *aliquatenus*.

⁸⁰ Cf. G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *Tutela penal del sacramento de la Penitencia*. Navarra Gráfica Ediciones, 2000, 163.

⁸¹ «tampoco imponen la obligación del sigilo las confidencias que, fuera de la confesión, se hagan al sacerdote con la cláusula de “bajo secreto de confesión”: al faltar la acusación de los pecados en orden a la absolución, tampoco existe el fundamento del sigilo, aunque obligue entonces el secreto profesional a silenciar aquellas noticias», A. ALONSO LOBO, Comentario al c. 889, in A. ALONSO LOBO-S. ALONSO MORÁN-M. CABREROS DE ANTA-T. GARCÍA BARBERENA-L. MIGUÉLEZ DOMÍNGUEZ, *Comentarios al Código de Derecho Canónico con el texto legal latino y castellano*, Madrid 1964, II, n. 182.

⁸² V. DE PAOLIS-D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Urbaniana University Press, 2000, 345.

⁸³ K. NYKIEL, Il sigillo confessionale in prospettiva canonica, in K. NYKIEL-P. CARLOTTI-A. SARACO (a cura di) *Il sigillo confessionale e la privacy pastorale*, 47.

⁸⁴ E. MIRAGOLI, Il sigillo sacramentale, E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Ed Ancora Milano, 2015, 159, nota 10.

⁸⁵ Si tratta, infatti di un delitto. In occasione delle osservazioni allo schema CIC del 1980 in merito al can. 1340 (attuale can. 1388) così si legge la richiesta e la risposta della Segreteria della Commissione: «Ad can. 1340. Ad conscientiae tranquillitatem dicatur: “plene conscius sigillum directe violat” (Card. Siri). R. Non est necessarium; subintellegitur quia agitur de delicto: “Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit” (can. 1272, § 2) [attuale can. 1321 § 2]», PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens Synthesim animadversionum ab Em. mis atque Exc. mis Patribus Commissionis ad novissimum schema Codicis iuris canonici exhibitarum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus datis*. Typis Polyglottis Vaticanis 1981, 304.

⁸⁶ G.P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza*, 227.

Ma è nel can. 1388 (CCEO 1456) che viene sancita la classica distinzione tra violazione diretta e violazione indiretta.

In tale prospettiva la violazione diretta è la rivelazione del peccato e insieme del peccatore e non è necessario che il peccatore/penitente sia conosciuto dai destinatari della rivelazione⁸⁷ così come ci sarebbe ugualmente violazione anche se chi ascolta non sa che quanto raccontato dal sacerdote sia stato da lui conosciuto in confessione⁸⁸.

La violazione indiretta, che richiede anch'essa il dolo⁸⁹, si ha invece quando «si rivela la materia oggetto del sigillo sacramentale con delle circostanze che comportano il pericolo di venire a svelare anche il nome della persona o di ingenerare anche solo il sospetto su di essa»⁹⁰. Con l'incisività della lingua latina veniva riassunta «quando revelatio ista non intenditur sed *permittitur*»⁹¹

L'obbligo del sigillo non viene mai meno, neanche con il trascorrere del tempo e neanche con la morte. Un obbligo che si impone al confessore nei confronti di chiunque, compreso il penitente stesso. Infatti il confessore non può di sua iniziativa ritornare con il penitente sulla materia della confessione, «a meno che ciò non avvenga immediatamente dopo una confessione – nel qual caso questo sarebbe da considerarsi come la continuazione morale della confessione –, oppure il penitente stesso in successivi incontri (per esempio di direzione spirituale) ritorni su qualche considerazione relativa alla confessione precedente, il che costituirebbe di fatto autorizzazione a parlarne»⁹².

6.4 Diritto del penitente a “gestire” il sigillo?

Alcuni autori, partendo dal presupposto che il sigillo sia posto a tutela del penitente, hanno sostenuto che lo stesso penitente avrebbe titolo a liberare il confessore dal vincolo del sigillo, anche se mediante forme inequivocabili di autorizzazione⁹³.

Si ricorre in genere all'autorità di Tommaso d'Aquino e di quei probati auctores che sull'autoprità dell'aquinate, hanno sostenuto e sostengono tale “diritto”. In merito sembra conveniente rileggere la posizione di Tommaso e tra gli autori, il Cappello.

Il testo di Tommaso: In 4 Sent, Dist. 21, q. 3, a. 2

Art. 2. Utrum de licentia poenitentis possit sacerdos peccatum quod sub sigillo confessionis habet,

⁸⁷ «basta che sia sufficientemente designato, per esempio se il confessore rivelasse che il sindaco di una determinata città o villaggio ha commesso tale peccato», A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*. Libreria Editrice Vaticana, 1996², 324.

⁸⁸ «Qualche esempio potrebbe essere più utile di molte parole. Il confessore che dicesse “Tizio ha rubato al supermercato”; oppure, senza rivelare il nome, ma permettendo di designare sufficientemente la persona: “il medico, oppure, il maestro di quella frazione, ha commesso...”; oppure: “al primo che oggi si è confessato non ho potuto dare l'assoluzione”, viola *direttamente* il sigillo sacramentale», E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, 160.

⁸⁹ «Non bisogna confondere la violazione indiretta con la violazione colposa. Anche la violazione indiretta esige il dolo, ossia la coscienza di rivelare quanto appreso in confessione col pericolo che si riveli pure quanto non espressamente detto», G.P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza.*, 227-228

⁹⁰ V. DE PAOLIS-D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa.*, 345.

⁹¹ A. VERMEERSCH-I. CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici*, t. II, Romae 1954, n. 167, e continua il testo: «quando sermone vel actione diversa et ad alium finem directa periculum incurritur ne manifestetur quod sigillo tegi debeat. Istud fiet, quando vel materia narratur sine aperta personae designatione, vel persona designatur sine materiae indicatione, sed cum periculo manifestandi personam, vel ingerendi suspicionem materiae», *ibidem*.

⁹² E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, 148.

⁹³ Tra gli altri si veda una interessante ed efficace sintesi in R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale del segreto*, «Quaderni di diritto ecclesiale»26 (2013) 9-54, qui 30-34.

alteri prodere.

... (solutio) Duo sunt propter quae sacerdos tenetur peccatum occultare. Primo et principaliter, quia ipsa occultatio est de essentia sacramenti, in quantum scit illud ut Deus, cuius vicem gerit ad confessionem. Alio modo propter scandalum vitandum. Potest autem poenitens facere ut illud quod sacerdos sciebat ut Deus, sciat etiam ut homo; quod facit dum eum licentiat ad dicendum; et ideo si dicat, non frangit sigillum confessionis. Tamen debet cavere scandalum dicendo, ne fractor sigilli praedicti reputetur.

Con rispetto verso l'autorità di San Tommaso ci sia permesso, però evidenziare qualche perplessità. Innanzitutto l'assolutezza delle due motivazioni a sostegno del sigillo: il segreto appartiene all'essenza del sacramento e il rischio dello scandalo.

Ma ammettere che il penitente possa "giocare" con la materia della confessione ritenendo una volta il confessore come Dio e una volta come uomo ci sembra non pienamente condivisibile per il rispetto alla relazione con Dio che una volta realizzata non è più sotto l'unica responsabilità dell'uomo, nel nostro caso del penitente⁹⁴.

Circa la posizione di P. Cappello, è necessario rinviare a quanto evidenziato dagli autori circa il suo progressivo abbandono dell'iniziale sostegno alla tesi che riteneva il penitente in diritto di gestire il sigillo⁹⁵.

Accanto a quella di Tommaso dovrebbe riprendere spazio negli studi quella di **Duns Scoto**⁹⁶:

Arg. 1^{um}: licitum est unicuique renuntiare iuri suo; ergo confitenti, cum ius suum sit peccatum suum celari, licet huic iuri renuntiare, licentiando confessorem, ut non teneatur ilud celare.

Ad primum dico quod 'peccatum confessum debere celari' non tantum est ius confitentis, sed ius communitatis, quia ex opposito – scilicet ex revelatione – sequeretur continua perturbatio in communitate, quia passim quilibet reputaret alium abominabilem, et non licet huic renuntiare iuri communitatis, licet suo.

Aliter posset dici: esto etiam quod tantum esset ius istius et ius in favorem eius indultum, non liceret isti renuntiare quoad hoc quod confessor esset liber ad revelandum, quia confessor tenetur multiplici iure, naturae scilicet et positivo, quorum nullius revocatio est in potestate confitentis

Le interessanti riflessioni si arricchiscono di ulteriori ipotesi cui Duns Scoto risposnde

Attualmente gli autori che pure ammettono tale diritto non apportano validi argomenti oltre alla citazione dei testi dell'Aquinate⁹⁷.

⁹⁴ «Cum autem poenitens dat licentiam loquendi confessario, hic notitiam rerum percipit *ut homo*, secundum ipsum *Angelicum*, ideoque *in foro humano*. Porro toto coelo differt profecto, quod sacerdos rem aliquam cognoscat *qua Deus* vel *qua homo*, quod fidelis loquatur *in foro Dei* vel *in foro humano*. Nec sane in potestate poenitentis est, quod res cognita *in foro Dei*, fiat cognita *in foro humano*, sine nova atque expressa eiusdem rei communicatione in ipso foro humano facta», CAPPELLO, Tractatus, n. 621.

⁹⁵ Cf. tra gli altri R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale del segreto*, 31, nota 53.

⁹⁶ DUNS SCOTO, *Ordinatio*, distinctio 21, q. 2, nn. 56.106-110 (ed. Vaticana, vol. 13, pp. 251. 265-266; cf. ed. Vivès, vol. 18, pp. 730a.750b-751b).

⁹⁷ Cf tra gli altri F. LOZA, comentario can. 983 in A.MARZOA-J.MIRAS-R.RODRÍGUEZ OCAÑA (ed.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, III/1, Pamplona 1997², 821-822.

Recentemente si è cercato di fondare l'argomentazione ricorrendo alla interpretazione del verbo *prodere* nel can. 983⁹⁸. Il senso proprio del termine, in linea con la precedente normativa canonica, esige di non introdurre sfaccettature o specificazioni che non fanno parte del senso del termine⁹⁹. Tradire il penitente è anche accettare il suo invito a rompere il patto iniziale.

Al contrario, la dottrina che con maggiore ampiezza di motivazioni afferma l'assoluta inviolabilità perché «il sigillo sacramentale non tutela solamente il penitente interessato, così che, in base al brocardo “scienti et consentienti non fit iniuria”, quest'ultimo potrebbe liberare il confessore dal vincolo di segreto originato dalla confessione sacramentale. Il sigillo sacramentale è deputato a tutelare (anche) il sacramento stesso e pertanto lo scioglimento del confessore dal sigillo non è nella disponibilità del penitente»¹⁰⁰.

Del resto la normativa canonica è esplicita al riguardo della assoluta indisponibilità del sigillo. Affermata nel can. 983 trova, infatti, chiara ed esplicita conferma in tema di chi può essere testimone nei processi.

CIC can. 1550 § 2, 2°	CCEO can. 1231 § 2, 2°
Incapaces habentur [...] 2° sacerdotes, quod attinet ad ea omnia quae ipsis ex confessione sacramentali innotuentur, etsi poenitens eorum manifestationem petierit; immo audita a quovis et quoquo modo occasione confessionis, ne ut iudicium quidem veritatis recipi possunt	Incapaces ad testimonium ferendum habentur [...] 2° sacerdotes, quod attinet ad ea omnia, quae ipsis ex confessione sacramentali innotuentur, etsi paenitens eorum manifestationem petiit; immo audita a quovis et quoquo modo occasione confessionis sacramentalis ne ut iudicium quidem veritatis recipi possunt

...., neppure come indizio di verità!

6.5 Proibizione dell'uso di conoscenze acquisite in confessione

Il principio fondamentale viene stabilito nel can. 984 § 1 (CCEO can. 734 § 1) che ribadisce la precedente legislazione: **Can. 984** — § 1. Omnino confessario prohibetur scientiae ex confessione acquisitae usus cum paenitentis gravamine, etiam quovis revelationis periculo excluso.

«Tale posizione, unanimemente condivisa dagli autori moderni, costituisce il punto di arrivo di un cammino di chiarificazione nel corso del quale si è venuto precisando che è proprio la nozione di

⁹⁸ Cf in specie: D. S. BREWER, *The Right of a Penitent to release the Confessor from the Seal: considerations in Canon Law and American Law*, «The Jurist» 54 (1994) 424-476, qui 446.

⁹⁹ Ci sembra questo il limite della proposta di Brewer quando nel citato articolo, sulla scorta di definizioni tratte da dizionari di lingua afferma che il verbo *prodere* significa «"to betray perfidiously, surrender treacherously". Both "perfidious" and "treacherous" denote a violation of faith or trust. Hence, there can be no betrayal if there is no disloyalty. Canon 983, in its use of *prodere*, presupposes some violation of trust if a crime or truly heinous act is to be imputed to the confessor. There can be no such violation when a penitent expressly consents to the revelation of confessional matter», D. S. BREWER, *The Right of a Penitent to release the Confessor from the Seal*, 446.

¹⁰⁰ G.P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza*, 226-227, nota 42; l'Autore prosegue: «a nessuno infatti sfugge che se il sigillo fosse nella disponibilità del penitente, quest'ultimo potrebbe essere soggetto indirettamente a pressioni tali (moralì, sociali ecc.) perché liberi il confessore dal vincolo di segreto, che in realtà equivarrebbe alla cancellazione della tutela reale del sigillo sacramentale», *ibidem*.

aggravio del penitente quella che impedisce in maniera assoluta di far ricorso alle conoscenze acquisite dalla confessione sacramentale, quand'anche altre ragioni, come il bene del penitente, del confessore stesso o della comunità, potrebbero indurre ad agire diversamente»¹⁰¹.

In tale prospettiva «è pensabile una conoscenza sacramentale che non leda né direttamente né indirettamente il sigillo e al cui riguardo sorge l'interrogativo della liceità del suo uso. Questo uso è sempre illecito se genera un aggravio per il penitente o rende difficili le sue successive confessioni, rese onerose o addirittura odiose, per esempio da una predicazione inopportuna basata su esperienze di ministero penitenziale»¹⁰². Non solo le chiare indicazioni dell'autorità¹⁰³, ma i commentatori invitano sempre ad astenersi dal rivelare che la fonte della informazione è la confessione¹⁰⁴. È in questo contesto che alcuni hanno evidenziato il rischio per il sacerdote di adeguarsi alla massima, di uso popolare, che suona così: si dice il peccato e non il peccatore¹⁰⁵.

È invece lecito al confessore l'uso di quanto appreso in confessione in assenza del rischio di rivelazione e del pericolo di scandalo. Soprattutto la passata dottrina¹⁰⁶ era solita specificare che il confessore in base a quanto appreso in confessione potesse trattare meglio il penitente, approfondire temi di morale in materia, pregare per il penitente o anche migliorare se stesso mettendo ad esempio maggiore diligenza nell'esercizio del proprio ministero, proprio in seguito ad una confessione¹⁰⁷.

6.6. ..., e in particolare in ordine al governo

Il legislatore concretizza il principio in una specifica proibizione al can. 984 § 2 (CCEO 734 § 2).

§ 2. Qui in auctoritate est constitutus, notitia quam de peccatis in confessione quovis tempore excepta habuerit, ad exteriorem gubernationem nullo modo uti potest.

In tal senso è fortemente auspicabile che i confessori o coloro che esercitano un'attività pastorale di foro interno e successivamente assumono incarichi di governo evitino comunque di servirsi di notizie avute in confessione¹⁰⁸.

Sarebbe inoltre molto difficile per il superiore prendere decisioni non tenendo conto di quanto

¹⁰¹ M. RIVELLA, *Il confessore educatore: l'uso delle conoscenze acquisite dalla confessione*, in E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, 171, continua: «Infatti sino al secolo XVII parecchi dottori ammettevano che il confessore, fatto salvo il sigillo sacramentale, potesse servirsi di tali conoscenze sia a vantaggio del penitente, per esempio con l'allontanarlo dalle occasioni di peccato, sia per il bene della comunità, per esempio denunciando come eretico chi potesse nuocerle», *ibid.*

¹⁰² P. CARLOTTI, *Il senso, il soggetto e l'oggetto del sigillo sacramentale*, in K. NYKIEL-P. CARLOTTI-A. SARACO (a cura di) *Il sigillo confessionale e la privacy pastorale*, 67.

¹⁰³ Mantiene tutta la sua validità l'Istruzione dell'allora Sant'Uffizio del 9 giugno 1915 pubblicata in *Monitor Ecclesiasticus* 29 (1917), 199-201 e riportata in CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis*, n. 607.

¹⁰⁴ «a preacher might legitimately employ information learned from confession for illustrative purposes, provided there is no possibility that the transgression might be linked to a given individual penitent; even in this case, however, if the preacher does indicate that the source of the information is a confession, he might weaken the confidence of his hearers in the inviolability of the sacramental seal», F.R. MCMANUS, *Comentary on can. 984*, in J.P. BEAL-J.A. CORIDEN-T.J. GREEN (edit) *New Commentary on The Code of Canon Law*. Paulist Press, New York 2000, 1165.

¹⁰⁵ Cf. tra gli altri, L. DE J. HERNÁNDEZ M., *El sigilo de la confesión sacramental*, *Revista mexicana de Derecho Canónico* 20 (2014), 244.

¹⁰⁶ Cf. ad es. E. GENICOT-I. SALSMANS, *Institutiones theologiae moralis*, vol. II, Bruxelles 1939, 346.

¹⁰⁷ Cf. CAPPELLO *Tractatus canonico-moralis. De sacramentis*, II, n. 618.

¹⁰⁸ In tal senso si esprime il decreto *Ad omnes Superiores regulares* di Clemente VIII del 26 maggio 1593, al can. 4, laddove afferma che: «tam Superiores pro tempore existentes quam confessarii, qui postea ad superioratis graduum fuerint promoti, caveant diligentissime, ne ea notitia, quam de aliorum peccatis in confessione habuerunt, ad exteriorem gubernationem utantur». *Denzinger-Schönmetzer*, n. 1989.

ascoltato in confessione anche perché questi potrebbe, in tutta buona fede o per inavvertenza, dimenticare che determinate notizie le ha ricevute durante l'amministrazione del sacramento della penitenza.

7 Il segreto

Con il termine segreto il legislatore ha voluto configurare l'obbligo per tutti gli altri soggetti diversi dal confessore. La norma è sancita nel can. 983 § 2 (CCEO 733 § 2)

Can. 983 — § 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpretes, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit.

Non soltanto l'interprete, qualora fosse stato autorizzato (can. 990/CCEO can. 733 § 2), ma tutti coloro che in qualsiasi modo hanno conosciuto i peccati accusati in confessione sono tenuti al segreto. Magari senza volerlo, e quindi senza commettere peccato, si ascolta la confessione o perché il sacerdote e il penitente parlano a voce alta o perché ci si trova vicino al confessionale. Potrebbe commettere peccato qualora ci si mettesse intenzionalmente vicino per ascoltare e in tale eventualità ci sarebbe ugualmente l'obbligo del segreto.

7.1 Un caso particolare: registrazione e divulgazione

A quanto stabilito nel canone va aggiunta una figura delittuosa configurata dalla normativa della Congregazione per la Dottrina della Fede e che può essere definita come la *Captazione con strumenti tecnici e diffusione tramite i mezzi di comunicazione di contenuti della confessione a scopo di malizia*¹⁰⁹.

Declaratio CDF 1973	Decretum CDF 1988	Epistula CDF 2001	Normae CDF 2010
«Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, vigore specialis potestatis sibi a Suprema Ecclesiae Auctoritate tributae, deecernendo declarat eos ab hac die incurrere in excommunicationem latae sententiae nemini reservatam, qui, cum contemptu Sacramenti Paenitentiae, sacramentales confessiones, veras aut fictas, quovis technico instrumento adhibito	«Congregatio pro Doctrina Fidei, ad sanctitatem sacramenti Poenitentiae tuendam et ad eiusdem ministrorum ac christifidelium iura munienda quae ad sacramentale sigillum attinent et ad alia secreta cum Confessione connexa, vigore specialis facultatis sibi a Suprema Ecclesiae auctoritate tributae (can. 30), decrevit: Firmo praescripto can. 1388,	«Delicta contra sanctitatem sacramenti Paenitentiae, videlicet: 1° absolutio complicitis in peccato contra sextum Decalogi praeceptum; 2° sollicitatio in actu vel occasione vel praetextu confessionis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, si ad peccandum cum ipso confessario dirigitur; 3° violatio directa sigilli sacramentalis [...] Haec tantum, quae supra	«art. 4 § 2. Firmo praescripto § 1 n. 5, Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum gravius quod consistit in captione quovis technico instrumento facta aut in evulgatione communicationis socialis mediis malitiose peracta rerum quae in sacramentali confessione, vera vel ficta, a confessario vel a paenitente dicuntur. Qui

¹⁰⁹ Tra la bibliografia in merito cfr. D. CITO, *Delicta graviora contro la Fede e i Sacramenti*, in *Questioni di diritto penale canonico*. Libreria Editrice Vaticana 2012, 31-53; C. PAPALE, *Registrazione e divulgazione della confessione sacramentale*, in Id. (a cura di) *I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*. Urbaniana University Press 2016, 85-102.

<p>captant vel imprimunt vel hoc modo cognitas evulgant, necnon omnes, qui eidem rei formaliter cooperantur, firmo praescripto canonum 889, 890, 2369. Datum Romae, ex aediibus S. Congregationis pro Doctrina Fidei die XXIII mensis martii, a. D. MCMLXXIII»</p>	<p>quicumque quovis tecnico instrumento ea quae in Sacramentali Confessione, vera vel ficta, a se vel ab alio peracta, a confessario vel a poenitente dicuntur, captat, aut communicationis socialis instrumentis evulgat, in excommunicationem latae sententiae incurrit. Decretum hoc vigere incipit a die promulgationis»</p>	<p>indicantur delicta cum sua definitione, Congregationis pro Doctrina Fidei Tribunali Apostolico reservantur»</p>	<p>hoc delictum patruerit, pro gravitate criminis puniatur, non exclusa, si clericus est, dimissione vel depositione»</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natura giuridica dei vari documenti.

La fonte è una **Declaratio** della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1973¹¹⁰, il cui disposto fu ribadito, dopo il CIC83, con un **decreto** della medesima CDF, in virtù di facoltà particolare concessa dal Santo Padre alla medesima Congregazione il 20 settembre 1988¹¹¹. La fattispecie delittuosa non compariva tra i delitti riservati alla CDF nelle Norme che la medesima Congregazione rendeva note con **Lettera** del 18 maggio 2001¹¹² (ma promulgate con il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela del 30 aprile 2001¹¹³). Con una delle varie **decisioni** successivamente adottate con rescritti di Giovanni Paolo II a modifica o integrazione del motu proprio, fu aggiunta la fattispecie delittuosa in questione¹¹⁴.

Nelle **Norme** del 2010 è prevista la fattispecie delittuosa: «art. 4 § 2. Firmo praescripto § 1 n. 5, Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum gravius quod consistit in captione quovis tecnico instrumento facta aut in evulgatione communicationis socialis mediis malitiose peracta rerum quae in sacramentali confessione, vera vel ficta, a confessario vel a poenitente dicuntur. Qui hoc delictum patruerit, pro gravitate criminis puniatur, non exclusa, si clericus est, dimissione vel depositione»¹¹⁵.

¹¹⁰ SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Declaratio; de tuenda Sacramenti Paenitentiae dignitate, 23 martii 1973, in AAS LXV (1973) 678.

¹¹¹ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Decretum quo, ad Poenitentiae sacramentum tuendum, excommunicatio latae sententiae illi quicumque ea quae a confessario et a poenitente dicuntur vel per instrumenta technica captat vel per communicationis socialis instrumenta evulgat, infertur, sine data, In Congr pro Doctrina Fidei tab. , n. 57/73, in AAS LXXX (1988) 1367.

¹¹² CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Epistula a Congregatione pro Doctrina Fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas quorum interest: *de delictis gravioribus* eidem Congregationi pro Doctrina Fidei *reservatis*, 18 maii 2001, in AAS XCIII (2001) 785-788, qui 786-787.

¹¹³ IOANNES PAULUS II, Litterae apostolicae motu proprio datae quibus Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei *reservatis* promulgantur, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, 30 aprilis 2001, AASXCIII (2001) 737-739.

¹¹⁴ La pubblicazione delle modifiche avvenne in forma "privata" e tra i primi autori cf. W.H. WOESTMAN, *Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process. A Commentary on the Code of Canon Law*, Saint Paul University, Ottawa 2003², 314.

¹¹⁵ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Normae de gravioribus delictis, 21 maii 2010, in AAS CII (2010) 419-431, qui 423.

7.2 Configurazione del delitto

Si tratta di tre possibili varianti della medesima fattispecie configurata come delittuosa: la captazione o registrazione, la divulgazione e, infine, la captazione e divulgazione insieme. Mentre le prime due fattispecie inverano due distinti delitti i cui autori possono anche essere persone diverse, la terza configura un unico delitto¹¹⁶.

A norma del decreto della Congregazione, il verbo “captare” indica che ai fini della configurabilità del delitto «occorre che il reo deliberatamente, facendo uso di uno strumento tecnico, registri ciò che viene detto durante la confessione: non è quindi sufficiente che il soggetto attivo utilizzi un qualsiasi mezzo per *ascoltare* ciò che viene detto dal penitente o dal confessore o, a maggior ragione, si limiti a fissare nella sua memoria il contenuto della confessione, essendo invece necessaria l’effettuazione di una vera e propria *registrazione*»¹¹⁷ ..

Altro elemento oggettivo del delitto in questione è che la divulgazione avvenga mediante i mezzi di comunicazione sociale e, pertanto, a mezzo stampa, radio, televisione, internet, film, ecc.

8. La tutela penale della inviolabilità

La duplice fattispecie delittuosa della violazione diretta e indiretta del sigillo genera una diversa figura di pena.

La violazione diretta del sigillo è punita con la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica (can. 1388 § 1) e con la scomunica maggiore nel CCEO (can. 1456 § 1).

La violazione indiretta è un delitto che ammette graduazioni e, pertanto, va punito in proporzione alla sua gravità (can. 1388 § 1 CIC e can. 1456 § 1 del CCEO).

La violazione del segreto è punita con una giusta pena non esclusa la scomunica (can 1388 § 2 CIC e 1456 § 2 CCEO).

Per il delitto della captazione e divulgazione la pena è obbligatoria ma da determinarsi a seconda delle circostanze e se chierico anche con la dimissione. La pena canonica prevista ha subito modifiche nelle normative che si sono succedute fino a quelle della Dottrina della Fede del 2010 che non prevedono più la scomunica ma una pena *ferendae sententiae*¹¹⁸. La sanzione, qualora il reo fosse un chierico, potrebbe prevedere anche la dimissione dallo stato clericale. Non va disatteso il ruolo degli eventuali complici a norma del can. 1329 § 2 CIC.

Conclusioni

¹¹⁶ Cf. D. CITO, *Delicta graviora contro la Fede e i Sacramenti*, 49.

¹¹⁷ C. PAPALE, *Registrazione e divulgazione della confessione sacramentale*, 92.

¹¹⁸ «Personalmente avrei mantenuto la pena precedente della scomunica *latae sententiae* con l’aggiunta di una pena espiatoria precettiva in modo da scoraggiare un delitto che profana il sacramento dell’incontro sincero del penitente con il Dio “ricco di misericordia e di perdono”», D. CITO, *Delicta graviora contro la Fede e i Sacramenti*, 50.